



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2014/0185(COD)

11.6.2015

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma concernente le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA²) - L'interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore pubblico (COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD))

Relatore per parere (*): Liisa Jaakonsaari

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione è finalizzata a istituire un programma concernente le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (programma ISA²). Il relatore valuta positivamente la proposta e le sue finalità, e ritiene che il programma ISA² sia necessario per superare le barriere elettroniche tra gli Stati membri.

1. Competenze

Il fascicolo in esame è di competenza di tre commissioni del Parlamento: la commissione ITRE è competente per il merito, mentre le commissioni IMCO e LIBE sono associate a norma dell'articolo 54 del regolamento. Se la commissione LIBE esercita una competenza esclusiva per tutte le questioni relative alla protezione dei dati, le competenze delle commissioni ITRE e IMCO si intrecciano e non possono essere chiaramente separate. Si è quindi deciso che ciascuna commissione si concentrerà il più possibile sulle questioni legate alle proprie competenze essenziali.

Pertanto il relatore non ha affrontato le questioni riguardanti la protezione dei dati, pur ritenendole della massima importanza, e le ha lasciate all'esame della commissione LIBE. Il relatore si è invece concentrato sulle competenze essenziali della commissione IMCO, vale a dire il mercato interno e i consumatori.

2. Cittadini e imprese

Nella proposta della Commissione si afferma che il programma ISA² andrà a vantaggio non solo delle pubbliche amministrazioni, ma anche delle imprese e dei cittadini. Il relatore ritiene tuttavia che il contenuto della proposta non rispecchi tale affermazione, e ha pertanto inserito alcuni chiarimenti e precisazioni affinché l'obiettivo dichiarato dalla Commissione trovi maggiore riscontro nel testo:

1. una serie di disposizioni che obbligano la Commissione a tenere conto degli aspetti sociali dell'interoperabilità, affinché tutti possano beneficiare appieno delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie;
2. una serie di disposizioni che obbligano la Commissione a tenere conto della situazione specifica delle microimprese e delle piccole e medie imprese e ad agevolare le soluzioni che rispondono alle esigenze delle PMI;
3. una definizione di "utenti": la proposta della Commissione non include una definizione di "utenti" all'articolo 2, sebbene il termine sia usato in vari contesti, talvolta discordanti. Gli "utenti" diretti cui si riferisce la proposta sono le pubbliche amministrazioni europee, mentre gli utenti indiretti (finali) dell'ISA² sono i cittadini e le imprese. Il termine "centralità dell'utente" si riferisce a quest'ultimo gruppo. Il relatore reputa che l'uso discordante della terminologia sia stato motivo di confusione e debba essere oggetto di chiarimenti.

3. Altre questioni

Secondo il relatore non vengono fornite informazioni sufficienti circa i vantaggi e la necessità di istituire il programma ISA². All'articolo 3 viene pertanto inserita una disposizione che

obbliga la Commissione a elaborare una strategia di comunicazione intesa a informare e a sensibilizzare in merito al programma ISA e ai relativi vantaggi.

Il relatore ha inoltre integrato i principi generali di cui all'articolo 4, ponendo l'accento sulla necessità di trovare una soluzione che resti valida anche per il futuro. Reputa altresì che, se necessario, sia opportuno fornire assistenza tecnica ai cittadini e alle imprese in relazione all'utilizzo delle soluzioni di interoperabilità. In aggiunta è opportuno mantenere la possibilità di accedere ai servizi in modo tradizionale, e non solo online.

Il relatore valuta positivamente le disposizioni della proposta della Commissione relative al monitoraggio dell'attuazione del programma ISA² e alla sua valutazione, di cui all'articolo 11. Tuttavia ritiene che, in quanto colegislatore, il Parlamento europeo dovrebbe partecipare anche al processo di attuazione e valutazione.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione Considerando 4

Testo della Commissione

(4) A livello dell'Unione, l'interoperabilità **favorisce** l'attuazione efficace delle politiche. L'efficace ed efficiente attuazione delle politiche elencate di seguito dipende in modo particolare dall'interoperabilità.

Emendamento

(4) A livello dell'Unione, l'interoperabilità **può favorire** l'attuazione efficace delle politiche **aventi una rilevante dimensione transfrontaliera**. L'efficace ed efficiente attuazione delle politiche elencate di seguito dipende in modo particolare dall'interoperabilità.

Motivazione

L'interoperabilità non dovrebbe essere considerata come fine a se stessa, ma come un mezzo per raggiungere una maggiore efficienza qualora vi sia una chiara necessità e una chiara richiesta da parte degli utenti interessati. È particolarmente importante che i sistemi obsoleti, ridondanti o che necessitano di ammodernamento non siano resi interoperabili. L'interoperabilità dovrebbe essere subordinata alla digitalizzazione e alla modernizzazione dei sistemi di governance e della pubblica amministrazione degli Stati membri.

Emendamento 2

Proposta di decisione Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Nel settore delle dogane, della fiscalità e dei dazi, l'interoperabilità è stata un fattore chiave di successo per l'utilizzo di sistemi informatici transeuropei presenti in tutti gli Stati membri e in grado di supportare servizi alle imprese interoperabili finanziati dai programmi Fiscalis 2013 e Dogana 2013, attuati e gestiti dalla Commissione e dalle amministrazioni nazionali. Le attività generate dai programmi Fiscalis 2013 e Dogana 2013 sono disponibili per essere condivise e riutilizzate in altri ambiti di intervento.

Emendamento

(9) Nel settore delle dogane, della fiscalità e dei dazi, l'interoperabilità è stata un fattore chiave di successo per l'utilizzo di sistemi informatici transeuropei presenti in tutti gli Stati membri e in grado di supportare servizi alle imprese interoperabili finanziati dai programmi Fiscalis 2013 e Dogana 2013, attuati e gestiti dalla Commissione e dalle amministrazioni nazionali. Le attività generate dai programmi Fiscalis 2013 e Dogana 2013 sono disponibili per essere condivise e riutilizzate in altri ambiti di intervento. ***Inoltre gli Stati membri si sono impegnati, nelle conclusioni del Consiglio sulla riforma della governance dell'unione doganale dell'UE, a elaborare una strategia per i sistemi IT oggetto di gestione ed esercizio comuni in tutti i settori connessi alle dogane.***

Emendamento 3

Proposta di decisione Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Nel settore della normalizzazione delle TIC, il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio fa riferimento all'interoperabilità come a un risultato fondamentale della normazione.

Emendamento

(14) Nel settore della normalizzazione delle TIC, il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio fa riferimento all'interoperabilità come a un risultato fondamentale della normazione. ***Nell'elaborazione di norme nel quadro del Programma ISA², istituito dalla decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, è opportuno prestare particolare attenzione***

alle disposizioni relative alla partecipazione delle parti interessate sociali e della società di cui a tale regolamento.

^{1 bis} Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA). GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20.

Emendamento 4

Proposta di decisione Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Nel settore degli appalti pubblici, le direttive 2014/25/UE¹⁹, 2014/24/UE²⁰ e 2014/23/UE²¹ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 marzo 2014, richiedono agli Stati membri di ricorrere agli appalti elettronici. Esse stabiliscono che gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione comunemente in uso. Inoltre, la direttiva 2014/55/UE²² relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, adottata dal Parlamento europeo l'11 marzo 2014, riguarda lo sviluppo di una norma europea per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici volta a garantire l'interoperabilità tra i sistemi di fatturazione elettronica in tutta l'Unione.

Emendamento

(16) Nel settore degli appalti pubblici, le direttive 2014/25/UE¹⁹, 2014/24/UE²⁰ e 2014/23/UE²¹ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 marzo 2014, richiedono agli Stati membri di ricorrere agli appalti elettronici ***per rendere le procedure d'appalto più efficaci e trasparenti***. Esse stabiliscono che gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione comunemente in uso. ***Ciò significa enormi risparmi di bilancio e la creazione di condizioni di parità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) e per gli imprenditori***. Inoltre, la direttiva 2014/55/UE²² relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, adottata dal Parlamento europeo l'11 marzo 2014, riguarda lo sviluppo di una norma europea per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici volta a garantire l'interoperabilità tra i sistemi di

fatturazione elettronica in tutta l'Unione.

¹⁹ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

²⁰ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pagg. 65-242).

²¹ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pagg. 1-64).

²² Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1).

¹⁹ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

²⁰ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pagg. 65-242).

²¹ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pagg. 1-64).

²² Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1).

Emendamento 5

Proposta di decisione

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) I settori di intervento di cui ai considerando da 4 a 16 dimostrano l'importanza di assicurare che la politica in materia di interoperabilità e i suoi possibili usi siano coordinati a livello dell'Unione in modo quanto più possibile efficace e adeguato. Per eliminare la frammentazione del panorama dell'interoperabilità nell'UE, è opportuno promuovere una comprensione comune

dell'interoperabilità nell'Unione e un approccio olistico verso soluzioni di interoperabilità.

Emendamento 6

Proposta di decisione Considerando 18

Testo della Commissione

(18) A livello politico, il Consiglio ha ripetutamente richiesto anche una maggiore interoperabilità in Europa e la prosecuzione degli sforzi per modernizzare le pubbliche amministrazioni europee. In particolare, il 24 e il 25 ottobre 2013, il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui si sottolinea che la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche dovrebbe proseguire tramite la tempestiva attuazione di servizi, quali pubblica amministrazione elettronica, sanità elettronica, fatturazione elettronica e appalti elettronici, che si basano sull'interoperabilità.

Emendamento

(18) A livello politico, il Consiglio ha ripetutamente richiesto anche una maggiore interoperabilità in Europa e la prosecuzione degli sforzi per modernizzare le pubbliche amministrazioni europee. In particolare, il 24 e il 25 ottobre 2013, il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui si sottolinea che la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche dovrebbe proseguire tramite la tempestiva attuazione di servizi, quali pubblica amministrazione elettronica, sanità elettronica, fatturazione elettronica e appalti elettronici, che si basano sull'interoperabilità. ***L'impegno degli Stati membri è essenziale per garantire la rapida messa in atto di una società elettronica interoperabile nell'Unione e il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni nell'incoraggiare l'utilizzo delle procedure online. Inoltre, per dar vita a un'amministrazione elettronica più efficiente, semplificata e di facile utilizzo, è necessario un cambiamento significativo delle pubbliche amministrazioni europee, con il sostegno e un livello di impegno più elevato da parte degli Stati membri. Servizi pubblici online efficienti sono fondamentali per promuovere la fiducia delle imprese e dei cittadini nei confronti dei servizi digitali.***

Emendamento 7

Proposta di decisione Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Realizzare l'interoperabilità a livello di singolo settore comporta il rischio che gli Stati membri adottino soluzioni differenti o incompatibili e che emergano nuove barriere elettroniche tali da ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno e le relative libertà di circolazione e da pregiudicare l'apertura e la competitività dei mercati, nonché l'erogazione di servizi di interesse generale a cittadini e imprese. ***Al fine di ridurre tale rischio, gli Stati membri e l'Unione dovrebbero intensificare gli sforzi comuni per evitare la frammentazione del mercato e garantire l'interoperabilità transfrontaliera o intersettoriale nell'attuazione della legislazione, riducendo nel contempo gli oneri amministrativi e i costi, e promuovere soluzioni concordate in materia di TIC, garantendo allo stesso tempo un'adeguata governance.***

Emendamento

(19) Realizzare l'interoperabilità a livello di singolo settore comporta il rischio che gli Stati membri adottino soluzioni differenti o incompatibili e che emergano nuove barriere elettroniche tali da ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno e le relative libertà di circolazione e da pregiudicare l'apertura e la competitività dei mercati, ***in particolare quelli degli appalti pubblici***, nonché l'erogazione di servizi di interesse generale a cittadini e imprese. ***È tuttavia importante riconoscere la necessità di un approccio mirato per l'adozione di soluzioni in materia di interoperabilità, date le diverse sfide poste da obiettivi strategici differenti.***

Motivazione

L'interoperabilità non dovrebbe essere considerata come fine a se stessa, ma come un mezzo per raggiungere una maggiore efficienza qualora vi sia una chiara necessità e una chiara richiesta da parte degli utenti interessati. È particolarmente importante che i sistemi obsoleti, ridondanti o che necessitano di ammodernamento non siano resi interoperabili. L'interoperabilità dovrebbe essere subordinata alla digitalizzazione e alla modernizzazione dei sistemi di governance e della pubblica amministrazione degli Stati membri.

Emendamento 8

Proposta di decisione Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Ai fini della presente decisione, dovrebbero essere considerati utenti delle soluzioni di interoperabilità le pubbliche amministrazioni europee a livello nazionale, regionale e locale. I cittadini e le imprese rappresentano gli utenti finali (indiretti) delle soluzioni di interoperabilità, in quanto si avvalgono di servizi pubblici elettronici forniti dalle pubbliche amministrazioni. L'espressione "centralità dell'utente" fa riferimento agli utenti finali delle soluzioni di interoperabilità.

Emendamento 9

Proposta di decisione
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 ter) Esiste il rischio di lock-in tecnologico riguardo alle vecchie tecnologie. L'interoperabilità non dovrebbe essere fine a se stessa, ma dovrebbe migliorare le azioni esistenti volte a modernizzare la governance e la pubblica amministrazione. Il Programma ISA² dovrebbe consentire margini di adeguamento agli sviluppi tecnologici futuri ed essere aperto e flessibile in modo da poter rispondere alle esigenze di nuovi modelli d'impresa e start-up, permettendo così di creare posti di lavoro per i giovani.

Emendamento 10

Proposta di decisione
Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Le soluzioni introdotte o rese

(23) Le soluzioni introdotte o rese

operative nell'ambito del programma ISA² dovrebbero, per quanto possibile, integrarsi in un insieme coerente di servizi che agevolino l'interazione fra pubbliche amministrazioni europee, imprese e cittadini e garantiscano, agevolino o promuovano l'interoperabilità transfrontaliera o intersettoriale.

operative nell'ambito del programma ISA² dovrebbero, per quanto possibile, integrarsi in un insieme coerente di servizi che agevolino l'interazione fra pubbliche amministrazioni europee, imprese e cittadini e garantiscano, agevolino o promuovano l'interoperabilità transfrontaliera o intersettoriale. ***Tali soluzioni dovrebbero apportare un chiaro valore aggiunto nell'agevolare o promuovere l'interoperabilità transfrontaliera o intersettoriale. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mettere congiuntamente in atto programmi mirati per garantire che, ove necessario, le politiche con una dimensione transfrontaliera o intersettoriale siano attuate in modo adeguato attraverso lo sviluppo di sistemi interoperabili.***

Emendamento 11

Proposta di decisione Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) Affinché il Programma ISA² apporti un reale valore aggiunto a livello di Unione, il principio "soltanto una volta" per la registrazione dei dati pertinenti e i principi "digitale per definizione" e "dati aperti" dovrebbero costituire i pilastri fondamentali dell'attuazione di tale programma, nel quadro di una strategia globale volta a costruire l'ambiente digitale per l'erogazione di servizi pubblici nell'Unione.

Emendamento 12

Proposta di decisione

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Cittadini e imprese dovrebbero inoltre poter beneficiare di servizi di sportello comuni, riutilizzabili e interoperabili grazie a una migliore integrazione dei processi e un migliore scambio di dati tra i servizi di gestione (back office) delle pubbliche amministrazioni europee.

Emendamento

(24) Cittadini e imprese dovrebbero inoltre poter beneficiare di servizi di sportello comuni, riutilizzabili e interoperabili grazie a una migliore integrazione dei processi e un migliore scambio di dati tra i servizi di gestione (back office) delle pubbliche amministrazioni europee. ***Il principio "soltanto una volta", che consiste nel fornire i dati una volta sola alle pubbliche amministrazioni, dovrebbe essere promosso al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese. Inoltre, affinché i cittadini abbiano fiducia nei servizi elettronici, è opportuno promuovere soluzioni volte ad assicurare una comunicazione sicura, in particolare attraverso l'autenticazione elettronica e la crittografia.***

Emendamento 13

Proposta di decisione Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) Per permettere a tutti i cittadini e a tutte le imprese di beneficiare appieno del programma, va sottolineato che la promozione delle competenze informatiche resta una priorità per l'Unione e che l'alfabetizzazione e le competenze in materia di TIC dovrebbero essere incentivate in ogni fase della formazione tradizionale e professionale.

Emendamento 14

Proposta di decisione Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Il programma ISA² *dovrebbe essere uno strumento di* modernizzazione del settore pubblico nell'Unione.

Emendamento

(25) Il programma ISA² *è uno dei numerosi strumenti volti a incentivare la* modernizzazione del settore pubblico nell'Unione. *La modernizzazione delle amministrazioni europee e l'incremento della loro interoperabilità sono una condizione essenziale per il completamento del mercato unico digitale, il che porterà alla modernizzazione dell'industria tradizionale, con guadagni stimati pari a 500 miliardi di euro in crescita annua supplementare. Essi rappresentano, inoltre, un sostanziale incoraggiamento alla creazione di posti di lavoro nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero continuare a modernizzare le proprie amministrazioni migliorando i processi operativi e le infrastrutture TIC. La presente decisione dovrebbe essere in linea con l'impegno della Commissione di consentire ai cittadini europei di beneficiare appieno di servizi elettronici interoperabili, dalla pubblica amministrazione elettronica alla sanità elettronica, dando la priorità all'eliminazione di ostacoli quali i servizi elettronici non connessi al fine di rendere digitali le libertà del mercato unico dell'Unione.*

Emendamento 15

Proposta di decisione Considerando 26

Testo della Commissione

(26) L'interoperabilità è direttamente connessa all'esistenza di norme e specifiche comuni e dipende dal loro utilizzo. Il programma ISA² dovrebbe promuovere e,

Emendamento

(26) *L'assenza di interoperabilità compromette spesso la realizzazione di servizi digitali da punto a punto e la creazione di sportelli unici per le imprese*

ove opportuno, sostenere la parziale o completa normazione delle attuali soluzioni di interoperabilità. Tale risultato dovrebbe essere conseguito in collaborazione con altre attività di normazione a livello unionale, con gli organismi europei di normazione e con altri organismi internazionali di normazione.

e i cittadini. L'interoperabilità è direttamente connessa all'esistenza di norme *aperte* e specifiche comuni e dipende dal loro utilizzo. Il programma ISA² dovrebbe promuovere e, ove opportuno, sostenere la parziale o completa normazione delle attuali soluzioni di interoperabilità. Tale risultato dovrebbe essere conseguito in collaborazione con altre attività di normazione a livello unionale, con gli organismi europei di normazione e con altri organismi internazionali di normazione.

Emendamento 16

Proposta di decisione Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 comprende l'obiettivo tematico di "rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente". In questo contesto, il programma ISA² dovrebbe essere in correlazione con i programmi e le iniziative che contribuiscono alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, quali ad esempio l'Agenda digitale, e le reti correlate come la rete europea della pubblica amministrazione (EUPAN), e cercare sinergie con esse.

Emendamento

(28) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 comprende l'obiettivo tematico di "rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente". In questo contesto, il programma ISA² dovrebbe essere in correlazione con i programmi e le iniziative che contribuiscono alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, quali ad esempio l'Agenda digitale, e le reti correlate come la rete europea della pubblica amministrazione (EUPAN), e cercare sinergie con esse. ***Tali programmi e iniziative dovrebbero altresì garantire che il personale delle pubbliche amministrazioni europee riceva la formazione necessaria per attuare soluzioni di interoperabilità e che gli Stati membri dispongano delle risorse umane e finanziarie necessarie.***

Emendamento 17

Proposta di decisione Considerando 29

Testo della Commissione

(29) L'interoperabilità delle pubbliche amministrazioni europee riguarda tutti i livelli di amministrazione: europeo, nazionale, regionale e locale. È quindi importante che le soluzioni tengano conto delle rispettive esigenze, ***nonché di*** quelle di cittadini *e* imprese, ***ove opportuno***.

Emendamento

(29) L'interoperabilità delle pubbliche amministrazioni europee riguarda tutti i livelli di amministrazione: europeo, nazionale, regionale e locale. È quindi importante che le soluzioni tengano conto delle rispettive esigenze, ***incluse*** quelle di cittadini, imprese *e altre parti interessate, in particolare le piccole e medie imprese, dato il loro prezioso contributo all'economia dell'Unione*.

Emendamento 18

Proposta di decisione Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) L'interazione con il settore privato e con altri enti e parti interessate ha già dimostrato la sua efficacia e il suo valore aggiunto. Dovrebbero essere promosse sinergie con queste parti interessate per assicurare che venga data la priorità alle soluzioni disponibili e sostenute dal mercato. In questo contesto è opportuno mantenere la pratica esistente di organizzare conferenze, seminari e altre riunioni, tra l'altro con i rappresentanti degli utenti finali, e promuovere l'uso continuato delle piattaforme elettroniche, al fine di mantenere il contatto con le parti interessate.

Emendamento 19

Proposta di decisione Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Le amministrazioni nazionali possono essere sostenute nei loro sforzi mediante strumenti specifici previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE). Una stretta cooperazione nell'ambito del programma ISA² dovrebbe ottimizzare i vantaggi attesi da tali strumenti garantendo che i progetti finanziati siano in linea con i quadri e le specifiche di interoperabilità a livello unionale, come il QEI.

Emendamento

(30) Le amministrazioni nazionali, **regionali e locali** possono essere sostenute nei loro sforzi mediante strumenti specifici previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE). Una stretta cooperazione nell'ambito del programma ISA² dovrebbe ottimizzare i vantaggi attesi da tali strumenti garantendo che i progetti finanziati siano in linea con i quadri e le specifiche di interoperabilità a livello unionale, come il QEI.

Emendamento 20

Proposta di decisione Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Il programma ISA² dovrebbe contribuire all'attuazione di eventuali iniziative di proseguimento nel contesto di Europa 2020 e dell'Agenda digitale. Al fine di evitare la duplicazione degli sforzi, esso dovrebbe tener conto di altri programmi dell'Unione nel campo delle soluzioni, dei servizi e delle infrastrutture TIC, in particolare il Meccanismo per collegare l'Europa istituito dal regolamento **n. 1316/2013/UE** e Orizzonte 2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013.

Emendamento

(33) Il programma ISA² dovrebbe contribuire all'attuazione di eventuali iniziative di proseguimento nel contesto di Europa 2020 e dell'Agenda digitale. Al fine di evitare la duplicazione degli sforzi, esso dovrebbe tener conto di altri programmi dell'Unione nel campo delle soluzioni, dei servizi e delle infrastrutture TIC, in particolare il Meccanismo per collegare l'Europa istituito dal regolamento (UE) **n. 1316/2013** e Orizzonte 2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013. **La Commissione dovrebbe coordinare queste azioni nell'ambito dell'attuazione del Programma ISA² e della pianificazione di iniziative future che possano incidere sull'interoperabilità.**

Emendamento 21

Proposta di decisione
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 bis) In sede di valutazione del Programma ISA², la Commissione dovrebbe considerare con particolare attenzione se le soluzioni create e attuate abbiano un impatto positivo o negativo sulla modernizzazione del settore pubblico e sull'agevolazione delle esigenze dei cittadini e delle PMI, ad esempio riducendo gli oneri e i costi amministrativi per i cittadini e le PMI, creando opportunità di impiego e potenziando l'interconnessione complessiva tra le pubbliche amministrazioni, da un lato, e i cittadini e le imprese (in particolare le PMI), dall'altro.

Emendamento 22

Proposta di decisione
Considerando 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 ter) Nell'acquisizione di servizi esterni ai fini del Programma ISA², la Commissione dovrebbe incoraggiare la partecipazione delle PMI alle gare d'appalto e in particolare individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri collegati all'oggetto del contratto, incluse le caratteristiche sociali e ambientali.

Emendamento 23

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente decisione istituisce, per il periodo 2016-2020, un programma sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini ("il **programma ISA²**").

Il **programma ISA²** agevola l'efficace ed efficiente interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale tra pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini dall'altra, al fine di consentire l'erogazione di servizi pubblici elettronici che supportino l'attuazione di attività e politiche dell'Unione.

Emendamento

1. La presente decisione istituisce, per il periodo 2016-2020, un programma sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (il "**Programma ISA²**").

I bis. Il **Programma ISA²** agevola l'efficace ed efficiente interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale tra pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini dall'altra, al fine di consentire l'erogazione di servizi pubblici elettronici che supportino l'attuazione di attività e politiche dell'Unione.

Il Programma ISA² tiene conto degli aspetti sociali, economici e di altro tipo dell'interoperabilità, come pure della situazione specifica delle microimprese e delle piccole e medie imprese, al fine di migliorare l'interazione tra le pubbliche amministrazioni europee, da un lato, e le imprese e i cittadini, dall'altro. Il Programma ISA² rispetta il diritto di cittadini e imprese di utilizzare soluzioni diverse da quelle online.

Il Programma ISA² contribuisce allo sviluppo di un'amministrazione elettronica più efficace, semplificata e di facile utilizzo al livello nazionale, regionale e locale delle pubbliche amministrazioni.

Emendamento 24

**Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Attraverso il programma ISA² ***l'Unione*** individua, crea e rende operative soluzioni

Emendamento

2. Attraverso il programma ISA² ***la Commissione, in collaborazione con gli***

di interoperabilità che servono ad attuare le politiche dell'Unione. Tali soluzioni sono quindi fornite, senza limiti di utilizzo, ad altre istituzioni e organi dell'Unione e alle pubbliche amministrazioni nazionali, regionali e locali, agevolando in tal modo l'interazione tra le stesse a livello transfrontaliero o intersettoriale.

Stati membri, rappresentati dal comitato per le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (il comitato ISA²) istituito a norma del regolamento (UE) n. 182/2011, individua, crea e rende operative soluzioni di interoperabilità che servono ad attuare le politiche dell'Unione. Tali soluzioni sono quindi fornite, senza limiti di utilizzo, ad altre istituzioni e organi dell'Unione e alle pubbliche amministrazioni nazionali, regionali e locali, agevolando in tal modo l'interazione tra le stesse a livello transfrontaliero o intersettoriale.

Motivazione

La Commissione dovrebbe adottare decisioni nell'ambito di questo programma solo dopo aver provveduto alla piena consultazione degli Stati membri attraverso il comitato ISA², al fine di garantire che non siano avviati o mantenuti programmi inutili o superflui.

Emendamento 25

Proposta di decisione Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il **programma** ISA² fa seguito al programma dell'Unione sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni istituito dalla decisione n. 922/2009/CE ("il programma ISA") e ne rafforza, promuove ed espande le attività.

Emendamento

4. Il **Programma** ISA² fa seguito al programma dell'Unione sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni istituito dalla decisione n. 922/2009/CE ("il programma ISA") e ne rafforza, promuove ed espande le attività.

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 26

Proposta di decisione Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

1) "interoperabilità", la capacità di organizzazioni **diverse ed eterogenee** di interagire in vista di obiettivi comuni concordati e reciprocamente vantaggiosi, ricorrendo alla condivisione di conoscenze e informazioni tra le organizzazioni, attraverso i processi operativi supportati, per mezzo dello scambio di dati fra i rispettivi sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC);

Emendamento

1) "interoperabilità", la capacità di organizzazioni **differenti** di interagire in vista di obiettivi comuni concordati e reciprocamente vantaggiosi, ricorrendo alla condivisione di conoscenze e informazioni tra le organizzazioni, attraverso i processi operativi supportati, per mezzo dello scambio di dati fra i rispettivi sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC);

Motivazione

Il termine "differenti" è un modo più efficace per dire "diverse ed eterogenee".

Emendamento 27

Proposta di decisione Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

2) "soluzioni di interoperabilità", quadri e servizi comuni e strumenti **generici** che agevolano la cooperazione fra organizzazioni **diverse ed eterogenee**, finanziate in maniera autonoma e sviluppate dal programma ISA² o sviluppate in cooperazione con altre iniziative dell'Unione, sulla base di precise esigenze delle pubbliche amministrazioni europee;

Emendamento

2) "soluzioni di interoperabilità", quadri e servizi comuni e strumenti **funzionali** che agevolano la cooperazione fra organizzazioni **differenti**, finanziate in maniera autonoma e sviluppate dal programma ISA² o sviluppate in cooperazione con altre iniziative dell'Unione, sulla base di precise esigenze delle pubbliche amministrazioni europee;

Motivazione

Il termine "differenti" è un modo più efficace per dire "diverse ed eterogenee".

Emendamento 28

Proposta di decisione Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) "utenti" delle soluzioni di interoperabilità, le pubbliche amministrazioni europee a livello nazionale, regionale o locale;

Emendamento 29

Proposta di decisione Articolo 2 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter) "utenti finali" del Programma ISA², i cittadini e le imprese;

Emendamento 30

Proposta di decisione Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5) "quadri comuni", specifiche, norme, metodologie, orientamenti, risorse semantiche comuni, nonché documenti e approcci analoghi;

5) "quadri comuni", **architettura comune di riferimento**, specifiche, norme, metodologie, orientamenti, risorse semantiche comuni, nonché documenti e approcci analoghi;

Emendamento 31

Proposta di decisione Articolo 2 – punto 10 – trattino 1

Testo della Commissione

– misure strategiche *e di sensibilizzazione*,

Emendamento

– misure strategiche,

Emendamento 32

Proposta di decisione

Articolo 2 – punto 10 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– misure di informazione, misure di comunicazione dei vantaggi del Programma ISA² e misure di sensibilizzazione rivolte ai cittadini e alle imprese, in particolare alle PMI,

Emendamento 33

Proposta di decisione

Articolo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) la valutazione delle implicazioni in termini di TIC della legislazione dell'Unione proposta o adottata;

c) la valutazione delle implicazioni in termini di TIC della legislazione dell'Unione *prevista*, proposta o adottata, *corredata se del caso di una valutazione della necessità di ampliare la portata e il mandato dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)*;

Emendamento 34

Proposta di decisione

Articolo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) l'identificazione delle lacune normative che ostacolano l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni europee;

Emendamento

d) l'identificazione delle lacune normative **a livello unionale e nazionale** che ostacolano l'interoperabilità **transfrontaliera o intersettoriale** tra le pubbliche amministrazioni europee;

Emendamento 35

Proposta di decisione

Articolo 3 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) la valutazione, l'aggiornamento e la promozione delle norme e delle specifiche comuni esistenti e lo sviluppo, la creazione e la promozione di nuove norme e specifiche comuni mediante le piattaforme di normazione dell'Unione e, se del caso, in collaborazione con organismi di normazione europei o internazionali e

Emendamento

g) la valutazione, l'aggiornamento e la promozione delle norme e delle specifiche comuni esistenti e lo sviluppo, la creazione e la promozione di nuove norme **aperte** e specifiche comuni mediante le piattaforme di normazione dell'Unione e, se del caso, in collaborazione con organismi di normazione europei o internazionali, **anche in riferimento alla sicurezza della trasmissione, del trattamento e dell'archiviazione dei dati**, e

Emendamento 36

Proposta di decisione

Articolo 3 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) lo sviluppo di meccanismi di misurazione e quantificazione dei vantaggi offerti dalle soluzioni di interoperabilità.

Emendamento

h) lo sviluppo di meccanismi di misurazione e, **se del caso**, quantificazione dei vantaggi offerti dalle soluzioni di interoperabilità.

Emendamento 37

Proposta di decisione

Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nel valutare quali delle misure di cui al paragrafo 1 debbano essere adottate, il Programma ISA² tiene conto in particolare dei criteri di ammissibilità e di selezione stabiliti all'articolo 4, paragrafo 2.

Emendamento 38

Proposta di decisione Articolo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Inoltre, il programma ISA² può fungere da "incubatore", sperimentando nuove soluzioni di interoperabilità, e da "ponte", mettendo in opera soluzioni interoperabili esistenti.

2. Il programma ISA² può fungere da "incubatore", sperimentando nuove soluzioni di interoperabilità, e da "ponte", mettendo in opera soluzioni interoperabili esistenti.

Emendamento 39

Proposta di decisione Articolo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Entro ...*, la Commissione elabora una strategia di comunicazione e formazione volta a rafforzare l'informazione e la sensibilizzazione in merito al Programma ISA² e ai relativi vantaggi, destinata in particolare ai cittadini e alle PMI e basata sull'utilizzo di un linguaggio e di infografiche di semplice comprensione sulla pagina web del Programma ISA².

**** GU: inserire la data: 6 mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione.***

Emendamento 40

Proposta di decisione Articolo 4

Testo della Commissione

Articolo 4

Principi generali

Le azioni avviate o proseguite nell'ambito del programma ISA² sono:

a) basate sull'utilità e dettate da **precise** esigenze;

b) **conformi ai seguenti principi:**

- sussidiarietà e proporzionalità,
- **centralità dell'utente,**

- **inclusione** e accessibilità,
- sicurezza e riservatezza,
- multilinguismo,
- semplificazione amministrativa,

- trasparenza,
- conservazione delle informazioni,
- apertura,
- riutilizzabilità,
- **adattabilità e** neutralità tecnologica e

Emendamento

Articolo 4

Criteri di ammissibilità e di selezione

1. Le azioni avviate o proseguite nell'ambito del programma ISA² sono basate sull'utilità e **sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini e sono** dettate da esigenze **di cui è stata riconosciuta l'utilità, l'efficacia sotto il profilo dei costi e la necessità.**

2. **Le azioni avviate o proseguite nell'ambito del Programma ISA² tengono conto principi fondamentali dei servizi pubblici europei stabiliti nel QEI.**

Esse tengono altresì conto dei seguenti criteri di ammissibilità e di selezione:

- sussidiarietà e proporzionalità,
- **enfasi sugli utenti finali, con particolare attenzione alle esigenze dei cittadini e delle PMI,**
- **inclusività** e accessibilità,
- sicurezza e riservatezza,
- multilinguismo,
- semplificazione **e modernizzazione** amministrativa,
- trasparenza,
- conservazione delle informazioni,
- apertura,
- riutilizzabilità,
- neutralità tecnologica, **soluzioni per**

– efficacia ed efficienza;

quanto possibile valide anche per il futuro e adattabilità,

– *neutralità della rete,*

– efficacia ed efficienza, *nonché*

– *fornitura multicanale, in particolare il mantenimento della possibilità di accedere ai servizi in modo tradizionale oltre che per via elettronica, e disponibilità di assistenza tecnica in caso di accesso elettronico.*

3. Le azioni avviate o proseguite nell'ambito del Programma ISA² sono conformi ad almeno uno degli obiettivi del programma, come stabilito all'articolo 1.

4. Le azioni avviate o proseguite nell'ambito del Programma ISA² sono conformi alle norme europee nuove o esistenti o alle specifiche accessibili al pubblico per lo scambio di informazioni e l'integrazione dei servizi.

5. Le azioni avviate o proseguite nell'ambito del Programma ISA² sono conformi agli orientamenti stabiliti dal gruppo di esperti in materia di governo elettronico, alla strategia europea di interoperabilità, al quadro europeo di interoperabilità e al codice delle statistiche europee, inclusi i rispettivi aggiornamenti futuri.

c) estendibili e applicabili ad altri settori di attività o ambiti d'intervento e

6. Le azioni avviate o proseguite nell'ambito del Programma ISA² sono estendibili e applicabili ad altri settori di attività o ambiti d'intervento, in particolare attraverso l'attuazione del principio dei dati aperti, nonché flessibili rispetto alle evoluzioni tecnologiche future.

d) sostenibili in termini finanziari, organizzativi e tecnici.

7. Le azioni avviate o proseguite nell'ambito del Programma ISA² dimostrano di essere sostenibili in termini finanziari, organizzativi e tecnici.

8. Affinché un'azione possa essere avviata o proseguita nell'ambito del Programma ISA², è necessario che sia individuata

un'esigenza specifica dell'utente o un'area del mercato non ancora esplorata. È inoltre necessario dimostrare chiaramente in che modo l'azione risponderà a tale esigenza, conformemente alle attività di cui all'articolo 3.

Emendamento 41

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Le azioni sotto forma di progetti *consistono, ove opportuno, nelle seguenti* fasi:

Emendamento

Se del caso, le azioni sotto forma di progetti *possono consistere di più* fasi:

Motivazione

Occorre flessibilità per garantire che la decisione in esame non ostacoli lo sviluppo di una soluzione.

Emendamento 42

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Le fasi dei progetti specifici *sono* definite e specificate allorché l'azione viene inclusa nel programma di lavoro.

Emendamento

Le fasi dei progetti specifici *possono essere* definite e specificate allorché l'azione viene inclusa nel programma di lavoro. *È possibile interrompere un progetto in qualsiasi momento qualora esso non sia più necessario o non sia più ritenuto efficace.*

Motivazione

Occorre flessibilità per garantire che la decisione in esame non ostacoli lo sviluppo di una soluzione.

Emendamento 43

Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nell'attuazione del programma ISA² **sono tenuti in debita considerazione** la strategia europea di interoperabilità, **il** quadro europeo di interoperabilità e i rispettivi aggiornamenti futuri.

Emendamento

1. Nell'attuazione del programma ISA² **le soluzioni contribuiscono alla realizzazione della** strategia europea di interoperabilità, **del** quadro europeo di interoperabilità e **della strategia della Commissione per il mercato unico digitale, inclusi** i rispettivi aggiornamenti futuri, **e sono sviluppate solo se sono pienamente conformi a tali dispositivi.**

Emendamento 44

Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nell'attuazione del Programma ISA² la Commissione provvede nella più ampia misura possibile alla consultazione delle parti interessate, in particolare i cittadini e le PMI, ove pertinente.

La Commissione assicura per quanto fattibile la partecipazione delle PMI al maggior numero possibile di progetti.

Emendamento 45

Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per evitare duplicazioni e accelerare

5. Per evitare duplicazioni e accelerare

l'introduzione delle soluzioni di interoperabilità, si tengono in considerazione, *ove opportuno*, i risultati ottenuti grazie ad altre iniziative pertinenti, unionali o nazionali.

l'introduzione delle soluzioni di interoperabilità, si tengono in considerazione i risultati ottenuti grazie ad altre iniziative pertinenti, unionali o nazionali, *e si provvede alla divulgazione e alla promozione delle buone pratiche.*

Emendamento 46

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafi da 7 a 10

Testo della Commissione

7. Le soluzioni di interoperabilità e gli aggiornamenti delle stesse sono inclusi nell'EIC e resi disponibili, se del caso, per il riutilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni europee.

8. La Commissione controlla periodicamente l'attuazione e il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità in tutta l'Unione, nell'ambito del programma di lavoro continuativo istituito a norma dell'articolo 7.

9. Per massimizzare le sinergie e garantire complementarità e sforzi congiunti, le azioni vengono coordinate, ove opportuno, con altre iniziative unionali pertinenti.

10. **Per** tutte le azioni e le soluzioni di interoperabilità finanziate a titolo del programma ISA² **è incoraggiato**, ove opportuno, **il riutilizzo delle** soluzioni di interoperabilità disponibili.

Emendamento

7. Le soluzioni di interoperabilità e gli aggiornamenti delle stesse sono inclusi nell'EIC e resi disponibili, se del caso, per il riutilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni europee **e, ove opportuno, dei cittadini e delle imprese.**

9. Per massimizzare le sinergie, garantire complementarità e sforzi congiunti **ed evitare le duplicazioni**, le azioni vengono coordinate, ove opportuno, con altre iniziative unionali pertinenti.

10. Tutte le azioni e le soluzioni di interoperabilità finanziate a titolo del programma ISA² **riutilizzano**, ove opportuno, **le** soluzioni di interoperabilità disponibili.

Emendamento 47

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione

1. All'inizio del programma ISA² la Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono un programma di lavoro continuativo e ne prevedono la modifica almeno una volta l'anno, concernente l'attuazione di azioni per l'intero periodo di applicazione della presente decisione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Il programma di lavoro continuativo individua, classifica in base all'ordine di priorità, seleziona, progetta, attua e valuta le azioni di cui all'articolo 5 e ne promuove i risultati.

2. L'inclusione di azioni nel programma di lavoro continuativo è subordinata al rispetto di una serie di **norme e criteri di ammissione**. Tali **norme e criteri** ed eventuali modifiche **degli stessi** costituiscono parte integrante del programma di lavoro continuativo.

Emendamento 48

Proposta di decisione Articolo 11 – paragrafi 2 e 3

Testo della Commissione

2. La Commissione riferisce annualmente al comitato ISA² sull'attuazione del programma.

Emendamento

1. All'inizio del programma ISA² la Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono un programma di lavoro continuativo e ne prevedono la modifica almeno una volta l'anno, concernente l'attuazione di azioni per l'intero periodo di applicazione della presente decisione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Il programma di lavoro continuativo individua, classifica in base all'ordine di priorità, seleziona, progetta, attua e valuta le azioni di cui all'articolo 5, **include le misure di accompagnamento di cui all'articolo 5, paragrafo 3**, e ne promuove i risultati.

Il programma di lavoro continuativo tiene conto della misura in cui sono soddisfatti i criteri di ammissibilità e di selezione di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

2. L'inclusione di azioni nel programma di lavoro continuativo è subordinata al rispetto di una serie di **procedure amministrative volte a stabilire gli obiettivi applicabili**. Tali **procedure amministrative** ed eventuali modifiche **delle stesse** costituiscono parte integrante del programma di lavoro continuativo.

Emendamento

2. La Commissione riferisce annualmente al comitato ISA² **come pure alla commissione o alle commissioni competenti del Parlamento europeo** sull'attuazione del Programma ISA² **e sul riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità**

in tutta l'Unione.

La commissione o le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare la Commissione a riferire in merito all'attuazione del Programma ISA² e a rispondere alle domande formulate dai loro membri.

3. Il programma è sottoposto a una valutazione intermedia e a una valutazione finale, i cui risultati sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio rispettivamente entro il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2021. In tale contesto la commissione *competente* del Parlamento *può* invitare la Commissione a presentare i risultati della valutazione e a rispondere alle domande formulate dai *suoi* membri.

3. Il programma *ISA²* è sottoposto a una valutazione intermedia e a una valutazione finale, *entrambe accompagnate da una valutazione d'impatto*, i cui risultati sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio rispettivamente entro il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2021. In tale contesto la commissione *o le commissioni competenti* del Parlamento *europeo possono* invitare la Commissione a presentare i risultati della valutazione e a rispondere alle domande formulate dai *loro* membri.

Emendamento 49

Proposta di decisione Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le valutazioni esaminano aspetti quali pertinenza, efficacia, efficienza, utilità, sostenibilità e coerenza delle azioni del programma. La valutazione finale esamina, inoltre, in che misura il programma abbia realizzato il suo obiettivo.

Emendamento

4. Le valutazioni esaminano aspetti quali pertinenza, *valore aggiunto*, efficacia, efficienza, utilità, *soddisfazione dei cittadini e delle imprese*, sostenibilità e coerenza delle azioni del programma *ISA² nonché loro coordinazione con altre iniziative pertinenti dell'Unione*. La valutazione finale esamina, inoltre, in che misura il programma *ISA²* abbia realizzato il suo obiettivo.

Emendamento 50

Proposta di decisione Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le prestazioni del programma sono valutate rispetto all'obiettivo di cui all'articolo 1 **e alle azioni del programma di lavoro continuativo**. L'obiettivo è misurato in particolare in base **a una serie** di fattori chiave per la realizzazione dell'interoperabilità e **al numero** di strumenti di sostegno forniti alle pubbliche amministrazioni europee e da queste utilizzati. **Gli indicatori per misurare i risultati e l'impatto del programma sono definiti nel programma di lavoro continuativo**.

Emendamento 51

Proposta di decisione

Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Emendamento

5. Le prestazioni del programma **ISA²** sono valutate rispetto all'obiettivo di cui all'articolo 1, **paragrafo 2, e ai criteri di ammissibilità e di selezione stabiliti all'articolo 4, paragrafo 2**. **Il conseguimento dell'obiettivo** è misurato in particolare in base **al numero** di fattori chiave per la realizzazione dell'interoperabilità e di strumenti di sostegno forniti alle pubbliche amministrazioni europee e da queste utilizzati.

Testo della Commissione

Emendamento 52

Proposta di decisione

Articolo 11 – paragrafo 6

6. Le valutazioni prendono inoltre in esame i benefici apportati dalle azioni all'Unione per il progresso delle politiche comuni, indicano in quali settori sono possibili miglioramenti e verificano le sinergie con altre iniziative dell'Unione nel campo

Emendamento

5 bis. La Commissione definisce gli indicatori per misurare i risultati e l'impatto del Programma ISA².

Tali indicatori tengono conto dei criteri di ammissibilità e di selezione stabiliti all'articolo 4, paragrafo 2.

Testo della Commissione

Emendamento

6. Le valutazioni prendono inoltre in esame i benefici apportati dalle azioni all'Unione per il progresso delle politiche comuni, indicano in quali settori sono possibili miglioramenti e verificano le sinergie con altre iniziative dell'Unione nel campo

dell'interoperabilità transfrontaliera o intersettoriale e della modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee.

dell'interoperabilità transfrontaliera o intersettoriale e della modernizzazione, ***semplificazione ed efficienza*** delle pubbliche amministrazioni europee.

Emendamento 53

Proposta di decisione Articolo 11 – paragrafo 8 – lettera a

Testo della Commissione

a) vantaggi ***quantificabili*** che le soluzioni di interoperabilità offrono correlando le TIC alle esigenze degli utenti;

Emendamento

a) vantaggi ***misurabili sul piano quantitativo e qualitativo*** che le soluzioni di interoperabilità offrono correlando le TIC alle esigenze degli utenti ***e degli utenti finali, in particolare cittadini e PMI;***

Emendamento 54

Proposta di decisione Articolo 11 – paragrafo 8 – lettera b

Testo della Commissione

b) impatto ***positivo quantificabile*** delle soluzioni interoperabili basate sulle TIC.

Emendamento

b) impatto ***misurabile sul piano quantitativo e qualitativo*** delle soluzioni interoperabili basate sulle TIC, ***in particolare sulle pubbliche amministrazioni, sui cittadini e sulle PMI.***

Emendamento 55

Proposta di decisione Articolo 13

Testo della Commissione

Fatte salve le altre politiche unionali, le soluzioni di interoperabilità introdotte o messe in opera dal programma ISA² possono essere utilizzate nell'ambito di iniziative esterne all'Unione, a fini non commerciali, purché non vi siano costi

Emendamento

Fatte salve le altre politiche unionali ***e conformemente ai criteri di ammissibilità e di selezione stabiliti all'articolo 4, paragrafo 2,*** le soluzioni di interoperabilità introdotte o messe in opera dal programma ISA² possono essere utilizzate nell'ambito

supplementari a carico del bilancio generale dell'Unione e non venga compromesso l'obiettivo principale, a livello unionale, della soluzione interoperabile.

di iniziative esterne all'Unione, a fini non commerciali, purché non vi siano costi supplementari a carico del bilancio generale dell'Unione e non venga compromesso l'obiettivo principale, a livello unionale, della soluzione interoperabile.

PROCEDURA

Titolo	Soluzioni di interoperabilità per pubbliche amministrazioni europee, aziende e cittadini (ISA2): interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore pubblico		
Riferimenti	COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 3.7.2014		
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 3.7.2014		
Commissioni associate - annuncio in aula	15.1.2015		
Relatore per parere Nomina	Liisa Jaakonsaari 17.7.2014		
Esame in commissione	5.2.2015	17.3.2015	6.5.2015
Approvazione	4.6.2015		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	33 1 1	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Țurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs		
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Andrey Kovatchev		